



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni, Presidente, rel.

dott.ssa Gabriella Zanon, Giudice

dott.ssa Silvia Bianchi, Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

esaminata la domanda presentata in data 1 ottobre 2020 da SUCCESSORI ROMANO MAZZUCCO DI SILOTTO MARIA FIORELLA E VIANELLO LILIANA S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, C.F. e P.IVA 02027650270, con sede legale in 30121 – Venezia Cannaregio 996, in persona del liquidatore Darin Paolo, C.F. DRNPLA50P07L736M con cui ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160, 161, comma 6 L.Fall.;

datane comunicazione al Pubblico Ministero ed effettuatane la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuta la propria competenza avendo la società la sede legale in località ricadente nel circondario del Tribunale di Venezia;

ritenuto che la domanda è stata presentata ex art. 152 L. Fall. dall'amministratore unico e legale rappresentante come da determina 5 agosto 2020 pubblicata il successivo 24 agosto 2020 nel registro Imprese;

rilevata la completezza della documentazione allegata;

verificato che la società ricorrente è imprenditore commerciale e che in capo alla stessa non sussistono i requisiti soggettivi cumulativamente richiesti dall'art. 1 L.Fall. come si evince dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati al ricorso;



verificato che nell'ultimo biennio non sono state presentate analoghe domande senza esito positivo;

ritenuto che può essere assegnato il termine di 120 giorni, ex art.161, comma 10, L. Fall., per il deposito del piano e della proposta di concordato e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L.Fall., che “consenta di comporre lo stato di crisi in cui la Società versa e di assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori”;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre tanto la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. 69/2013, quanto regolamentare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, comma 8, L. Fall.

### **P.Q.M.**

Concede termine di giorni 120 (a decorrere dalla comunicazione del presente decreto) ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10 L. Fall. per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.Fall. o di una domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione dei debiti;

nomina quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Federica Gazzato la quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex artt. 161 e 173 L.Fall.

dispone i seguenti obblighi informativi:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- *report* specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg., fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;



- movimentazione di cassa e banche aggiornata, ogni 30 gg. e copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta;

fermo l'obbligo ex art. 161, sesto comma L.F di presentare con cadenza mensile una situazione finanziaria dell'impresa da pubblicarsi entro il giorno successivo a Registro Imprese a cura della Cancelleria: a tal fine dovrà essere redatto documento autonomo e separato dai precedenti;

dispone che copia delle relazioni sia trasmessa al Commissario Giudiziale a cura di parte istante e che eventuali istanze ex art. 161, comma 7, L.Fall. siano comunicate all'atto del deposito al Commissario Giudiziale al fine di ottenere il debito parere;

Venezia, li 13/10/2020

Il Presidente

